

IVA

La fatturazione elettronica delle operazioni con San Marino – II° parte

di **Luca Mambrin**



Gli **acquisti di beni** da parte di operatori economici nazionali presso soggetti residenti a San Marino devono **essere assoggettati ad Iva**: il **Decreto 21.06.2021** disciplina gli **adempimenti** a carico degli operatori nazionali distinguendo i casi in cui la fattura viene emessa in **formato elettronico** o **cartaceo** e i casi in cui venga **addebitata o meno l'iva**.

Le **fatture elettroniche** emesse da operatori economici identificati a San Marino, per le **cessioni di beni** spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, **sono trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino** allo **Sdi**, che le recapita al cessionario italiano il quale può **visualizzarle** all'interno della propria area riservata del portale "fatture e corrispettivi".

Nel caso di emissione della fattura elettronica **con indicazione dell'ammontare dell'Iva** dovuta dal cessionario, **l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario di San Marino** il quale, entro **15 giorni**, riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli **elenchi riepilogativi** delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

Successivamente **l'ufficio dell'Agenzia delle entrate**, entro **15 giorni**, **controlla** la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario di San Marino. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti viene richiesto all'ufficio tributario di San Marino di procedere ai necessari adeguamenti:

- in caso di **versamenti carenti**, l'ufficio tributario provvede alla relativa integrazione;
- nel caso in cui **l'imposta versata sia eccedente quella dovuta**, il competente ufficio

dell'Agenzia delle entrate restituisce all'ufficio tributario di San Marino le somme versate non dovute.

L'esito positivo del controllo **viene reso noto** telematicamente sia all'ufficio tributario di San Marino che al **cessionario italiano** il quale, da tale momento, può operare **la detrazione dell'imposta**.

Nel caso in cui **la fattura elettronica** emessa dall'operatore di San Marino **non indichi l'ammontare dell'Iva** dovuta **l'operatore economico italiano** al quale la fattura è stata recapitata tramite Sdi dovrà:

- **assolvere l'imposta** ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le **modalità** previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche;
- **annotare le fatture** nei registri Iva vendite e acquisti previsti dagli [articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972](#), secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

Nel caso in cui gli operatori economici di San Marino **non documentino l'operazione in formato elettronico**, per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, dovrà essere emessa fattura in **formato cartaceo**.

Se la **fattura cartacea indica l'ammontare dell'Iva** dovuta dal cessionario, il **cedente sammarinese** deve:

- emettere fattura in **tre esemplari**, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita Iva del cessionario italiano;
- **presentare all'ufficio tributario di San Marino** dette fatture accompagnate da un **elenco riepilogativo in tre esemplari** e consegnare all'ufficio tributario **la somma corrispondente all'ammontare dell'Iva che risulta dovuta**;
- **trasmettere al cessionario italiano** la fattura originale restituita dall'ufficio tributario che l'ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.

L'ufficio tributario di San Marino:

- **acquisisce i dati relativi alle singole fatture** e presenta gli elenchi riepilogativi con le informazioni relative agli acquisti e alle cessioni;
- entro **15 giorni** riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio i **tre esemplari delle fatture ricevute e tre copie dei relativi elenchi** di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi.

Il **competente ufficio dell'Agenzia** delle entrate entro **15 giorni** dal ricevimento dei documenti:

- **controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture** riportati negli

elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario di San Marino;

- **restituisce all'ufficio tributario l'originale ed 1 esemplare delle fatture, 2 esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione**, nonché, in segno di ricevuta, una **copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco** o a calendario dell'ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato;
- **trattiene agli atti una copia delle fatture**, quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo.

La fattura ricevuta **dall'acquirente italiano va annota nel registro** degli acquisti di cui all'articolo 25 D.P.R. 633/1972 ai **fini della detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa**. Infine, se la **fattura cartacea non indica l'ammontare dell'Iva dovuta l'operatore economico sammarinese**:

- emette fattura in **due esemplari**, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita Iva del cessionario italiano;
- **presenta all'ufficio tributario** di San Marino le **due fatture** accompagnate da un elenco riepilogativo in due copie;
- **trasmette al cessionario** uno dei due esemplari della fattura restituiti dall'ufficio tributario di San Marino dopo avervi apposto il timbro a secco circolare.

L'acquirente italiano:

a) **assolve l'imposta** a norma dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), indicandone l'ammontare sull'esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese;

b) **annota le fatture nei registri Iva delle vendite e degli acquisti** a norma degli [articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972](#) secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti, potendo così operare la **detrazione** dell'imposta pagata in via di rivalsa.

Per quanto riguarda infine le **prestazioni di servizi** rese nei confronti degli **operatori economici sanmarinesi** che abbiano comunicato il numero di identificazione ad essi attribuito, la fattura di cui all'[articolo 21, comma 6-bis, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#), **può essere emessa in formato elettronico tramite Sdi**, che la trasmette all'ufficio tributario di San Marino per il successivo inoltrare al committente.

Nei casi di **operazioni passive** relative ad acquisti di servizi ricevute da soggetti sanmarinesi, il committente nazionale dovrà assolvere all'imposta emettendo autofattura ai sensi dell'[articolo 17, comma 2](#).